

Torino, 5 luglio 2006

Spett.

**F.A.P. CREDITO**

Federazione Nazionale Sindacale  
delle Associazioni dei Pensionati del Credito  
*a mezzo e-mail*

Oggetto: Rimborso Irpef sull' incentivo all' esodo

Su Vostra richiesta espongo di seguito lo stato attuale della questione dell' Irpef agevolata in tema di incentivo all' esodo.

La questione interessa i pensionati maschi che hanno percepito un incentivo all' esodo quando avevano un' età compresa fra i 50 e i 55 anni compiuti, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 ad oggi (o meglio all' entrata in vigore del Decreto Legge annunciato dal Governo il 30 giugno).

I punti essenziali sono i seguenti:

**L' agevolazione fiscale**

Dal 1° gennaio 1998 <sup>(1)</sup> è stato disposto un beneficio fiscale (Irpef ridotta a metà) per i lavoratori vicini alla pensione che presentavano le dimissioni a fronte di un incentivo all' esodo.

L' agevolazione riguardava sia gli uomini con oltre 55 anni che le donne con oltre 50 anni.

La norma di legge è testualmente la seguente: *“Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17”*<sup>(2)</sup>.

Per calcolare il beneficio è quindi sufficiente valutare l' importo di quanto pagato per Irpef sull' incentivo all' esodo, e dimezzarlo.

La Cassazione, assai recentemente, ha chiarito che l' agevolazione suddetta si applica a tutte le ipotesi di dimissioni incentivate, anche a titolo individuale ed al di fuori di ipotesi di in-

---

<sup>1</sup>) a seguito del D. Leg.vo 314/97, art. 5, comma 1, lett. d), n. 2).

<sup>2</sup>) D.P.R. 22-12-1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, Art. 19 [ex art. 17], comma 4 bis.

centivo collettivo (<sup>3</sup>), disattendendo la Circolare del Ministero delle Finanze che riteneva il contrario anche al di fuori della questione di parità uomo-donna (<sup>4</sup>); peraltro la tesi della Agenzia delle Entrate era stata già sconfessata dai giudici di merito (<sup>5</sup>).

### **La discriminazione uomo – donna nella sentenza CE**

Il caso in esame è un singolare caso di discriminazione alla rovescia, perché nelle cause suddette è l' uomo a dolersi di un trattamento discriminatorio nei confronti della donna, e ad invocare il principio di parità.

La Corte europea ha infatti dichiarato illegittima la norma che conferiva (per questa volta) un privilegio alla donna, ed ha applicato lo stesso beneficio anche all' uomo, disponendo così che anche l' uomo cinquantenne (e non solo cinquantacinquenne) ha diritto alle stesse agevolazioni fiscali della donna.

La Sentenza Corte Giustizia CE 21 luglio 2005 n. 207, ha infatti così stabilito

*“Non è conforme al diritto comunitario la norma italiana che consente, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, il beneficio della tassazione ad aliquota ridotta alla metà delle somme erogate all'interruzione del rapporto alle donne che hanno superato i 50 anni e agli uomini che hanno superato i 55.”* Juhasz e altro c. Agenzia entrate e altro , in *Lavoro nella giur.* (II) 2005, 1053 nota (MARSANO)

Alla luce di ciò, come si diceva sopra, gli uomini incentivati all' esodo in età compresa fra i 50 e i 55 anni possono richiedere il rimborso della metà dell' Irpef pagata sull' incentivo.

---

<sup>3</sup> ) Si veda infatti Cass. 20 aprile 2006, n. 9334: la norma “*non presuppone che ne siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, e neppure che il datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata dall'azienda.*”

*Infatti, il fine dichiarato della norma è quello di incentivare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un quadro di misure urgenti in materia di finanza pubblica, sottese alla razionalizzazione delle risorse aziendali ed alla creazione di nuove opportunità di lavoro e tale obiettivo viene conseguito sia nel caso di uscita, simultanea, di un gran numero di dipendenti, sia in quello di uscita, in tempi diversi, di uno o più lavoratori” (Cass. n. 9049/2005; nello stesso senso cfr. Cass. n. 4910/2005)”.*

<sup>4</sup> ) Cfr. Circolare Min. Fin. n. 326/E - III - 5- 2643 del 23/12/97 Dir. AA.GG. e Cont. Trib.

<sup>5</sup> ) Trib. Milano 8/1/01, in Mass. Giur. Lav. 2001,705 e Trib. Milano 21/10/99, ivi 1999,930. V. anche Cass. 10/1/05 n. 2118, in Guida ai lavoro 2005, n. 19, p. 41 e Cass. sez. trib. 7/3/05 n. 4895, ivi 2005, n. 11, p. 56 con nota di Signorini, secondo cui anche l'indennità sostitutiva del preavviso dovrebbe assoggettarsi al trattamento fiscale di cui all'art. 17,4° comma *bis*, Tuir, qualora costituisse parte integrante del trattamento economico offerto al lavoratore per incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

### Cosa fare

Gli interessati devono presentare istanza in carta libera all' Agenzia delle Entrate, entro 48 mesi dalla percezione (<sup>6</sup>).

Il termine di 48 mesi è stabilito a pena di decadenza (<sup>7</sup>)

Vi sono a questo punto due possibilità (<sup>8</sup>):

1. Se l' Agenzia delle Entrate risponde (negativamente), occorre presentare ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla risposta a pena di decadenza.
2. Se l' Agenzia non risponde entro 90 giorni si dovrà ricorrere in Commissione Tributaria contro il cosiddetto *silenzio – rifiuto*. In questo caso la situazione è più articolata, e può essere così riassunta:
  - a. Prima dei 90 giorni non può essere proposto alcun ricorso alla Commissione Tributaria, poiché l' Agenzia delle Entrate è ancora nei termini per pronunciarsi;
  - b. Dopo la maturazione dei 90 giorni si dovrà ricorrere in Commissione Tributaria;
  - c. Il termine per ricorrere avverso il *silenzio- rifiuto* è opinabile, ma per sicurezza è bene ricorrere entro gli stessi 60 giorni (decorrenti dalla scadenza dei 90 suddetti), anche se vi sono orientamenti più favorevoli al contribuente (<sup>9</sup>)

---

<sup>6</sup>) Secondo alcuni orientamenti è possibile presentare istanza anche una volta decorsi i 48 mesi dalla percezione dell' incentivo, ma non ancora decorsi dalla notifica del CUD da parte del datore di lavoro.

La tesi è comunque opinabile.

<sup>7</sup>) art. 38, comma 2°, D.P.R. n. 602/1973,; *“L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata*

<sup>8</sup>) D.Lgs. 31-12-1992 n. 546, art. 21: Termine per la proposizione del ricorso.

1. *Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo*
2. *Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto*

<sup>9</sup>) La legge, come abbiamo visto alla nota precedente, parla di termine non di decadenza, ma di prescrizione.

L' Irpef si prescrive in 5 anni (se è l' Agenzia a richiedere il pagamento), però l' indebito versamento dell' Irpef da parte del contribuente si prescrive probabilmente in 10 anni (attesa la sua natura di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.).

In ogni caso è bene non fare troppi esperimenti giuridici e quindi, se possibile, ricorrere per sicurezza entro i 60 giorni.

Il Modulo dell' istanza è allegato alla presente.

### **La competenza per territorio**

Un punto assai delicato riguarda la competenza per territorio della istanza di rimborso.

Occorre cioè decidere se presentare l' istanza all' Agenzia delle Entrate competente per il contribuente, oppure a quella dell' Azienda quale sostituto d' imposta.

La incertezza obiettiva della questione deriva appunto dal fatto che queste somme sono state versate tramite il datore di lavoro quale sostituto d' imposta.

In questo caso, dispone l' art. 38 del D.P.R. 29-9-1973 n. 602, l' istanza può essere presentata in primo luogo dal datore di lavoro (nella sua veste di sostituto) e poi in ogni caso anche dal lavoratore quale sostituto d' imposta.

Più precisamente la norma così testualmente si esprime:

*38. Rimborso dei versamenti diretti.*

*Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso [...].*

*L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.*

Si pone quindi il problema se l' Agenzia delle Entrate competente sia quella del domicilio fiscale del lavoratore oppure del datore di lavoro.

La prassi finora seguita spesso dai pensionati è stata quella di rivolgersi all' Agenzia del domicilio fiscale del contribuente, e non mi risultano contestazioni dell' Amministrazione finanziaria sul punto.

E' però mio dovere segnalare quanto segue

1. La Cassazione in una sua sentenza (Cass. 16/7/04 n. 13194) ha stabilito che l' istanza va presentata ove è avvenuto il versamento (ovvero domicilio dell' azienda) <sup>(10)</sup>;

---

<sup>10</sup> ) Cass. 13194 del 2004 (estratto):

*“L'art. 38 DPR 29 settembre 1973 n. 602, come noto, al primo comma, regola il rimborso dei c.d. «versamenti diretti» disponendo che la relativa istanza vada presentata - vigendo all'epoca la normativa che quest'organo prevedeva - «all'intendente di finanza, nella cui circoscrizione ha sede il concessionario, presso la quale è stato eseguito il versamento [...].*

*L'«istanza di cui al primo comma» della quale il secondo comma dell'art. 38 consente la presentazione «anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta» può e deve essere presentata unicamente all'ufficio indicato nel primo comma del medesimo art. 38 e non mai all'Ufficio stabilito nell'art.*

2. In caso di errore nell' indicazione del destinatario dell' istanza si rischia seriamente la inammissibilità del rimborso per decadenza dalla domanda; sul punto vanno segnalati due orientamenti contrastanti:
  - a. L' orientamento maggioritario (ma meno recente) tende a dichiarare inammissibili le domande rivolte a soggetto sbagliato (Cass.29/3/04 n. 6258; Cass. Sezioni Unite 13/11/97 n. 11217);
  - b. Un orientamento più recente (Cass. 6/5/2005 n. 9407) valorizza invece lo Statuto del Contribuente ed afferma che in caso di domanda a sede incompetente, questa sarà tenuta a trasmettere la domanda alla sede competente, e che pertanto non vi sarà alcuna decadenza;

La questione merita certamente un approfondimento e pertanto mi riservo di prendere una posizione più precisa in prosieguo, invitando fin d'ora le varie Associazioni a valutare attentamente la questione anche a livello locale con dei consulenti fiscali o con le Agenzie delle Entrate periferiche.

### **La abrogazione della norma**

Il Governo, nello schema di Decreto Legge del 30 giugno ha comunque abrogato l' agevolazione, sia per gli uomini che per le donne, e pertanto il problema della discriminazione non si pone nemmeno più <sup>(1)</sup>.

Deve tuttavia essere chiaro che questa abrogazione vale per il futuro, e che quindi non esclude il diritto al rimborso per chi ha percepito l' incentivo fino all' entrata in vigore del Decreto legge, che peraltro deve ancora essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

\*\*\*\*\*

E' bene quindi attivare le strutture delle Associazioni per dare l' opportuna informativa agli iscritti, tenuto conto della scadenza dopo 48 mesi della possibilità di rimborso.

Resto a disposizione e porgo i miei migliori saluti.

Avv. Michele IACOVIELLO

---

*37 perché questa norma riflette soltanto i contribuenti assoggettati a ritenuta diretta e non quelli che, come l'ANTONIANI, hanno operato, anche tramite un sostituto d'imposta, un versamento diretto.*

<sup>11</sup> ) Articolo 37 (Recupero di base imponibile), comma 26: "Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis, è soppresso"

